



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 1/17
Lussemburgo, 10 gennaio 2017

Sentenza nella causa T-577/14
Gascogne Sack Deutschland e Gascogne / Unione europea

L'Unione europea è condannata a versare più di EUR 50 000 di risarcimento danni alle società Gascogne Sack Deutschland e Gascogne per eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale dell'UE

L'eccessiva durata del procedimento ha causato contestualmente un danno materiale (pagamento di spese di garanzia bancaria) e un danno morale (stato d'incertezza nel quale si sono ritrovate le due società)

Le società Gascogne Sack Deutschland (ex Sachsa Verpackung) e Gascogne (ex Groupe Gascogne) hanno adito il 23 febbraio 2006 il Tribunale dell'Unione europea affinché quest'ultimo annullasse una decisione adottata dalla Commissione in un procedimento relativo a un'intesa nel settore dei sacchi industriali¹. Il Tribunale ha respinto i loro ricorsi con sentenze del 16 novembre 2011². In seguito a impugnazioni la Corte di giustizia ha confermato, con sentenze del 26 novembre 2013³, le sentenze del Tribunale e, pertanto, le ammende dall'importo totale di EUR 13,2 milioni inflitte alle due società. La Corte ha, tuttavia, osservato che le due società potevano proporre ricorso per risarcimento degli eventuali danni causati dall'eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale.

Le società Gascogne Sack Deutschland e Gascogne chiedono quindi al Tribunale di condannare l'Unione europea al pagamento di circa EUR 4 milioni come risarcimento, sia a titolo di danno materiale (la richiesta è per circa EUR 3,5 milioni) sia a titolo di danno morale (la richiesta è per EUR 500 000), danni che le predette società asseriscono di aver subito in ragione dell'eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale. Si tratta della prima causa in materia a essere decisa⁴.

Con la sentenza odierna, il Tribunale, statuendo in composizione ampliata e diversa da quella che ha originariamente deciso la controversia⁵, accoglie in parte i ricorsi delle due società, riconoscendo un'indennità di EUR 47 064,33 alla Gascogne a titolo di danno materiale subito e di EUR 5 000 a ciascuna delle due società a titolo di danno morale.

Il Tribunale ricorda, anzitutto, che può essere sollevata questione di responsabilità extracontrattuale dell'Unione se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni cumulative: 1) illiceità del comportamento contestato all'istituzione interessata, 2) effettività del danno e 3) sussistenza di un nesso di causalità tra detto comportamento e il danno lamentato.

Quanto alla prima condizione (illiceità del comportamento contestato alla Corte di giustizia dell'Unione europea in quanto istituzione dell'Unione), il Tribunale ritiene che **il diritto che la**

¹ Decisione C(2005) 4634 della Commissione europea, del 30 novembre 2005, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo [101 TFUE] (caso COMP/F/38.354 – Sacchi industriali).

² Sentenze del Tribunale del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione ([T-72/06](#)) e Sachsa Verpackung/Commissione ([T-79/06](#)); v. anche comunicato stampa n. [121/11](#).

³ Sentenze della Corte del 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commissione ([C-40/12 P](#)) e Gascogne/Commissione ([C-58/12 P](#)); v. anche comunicato stampa n. [150/13](#).

⁴ In altre quattro cause un'impresa ha chiesto il risarcimento danni per eccessiva durata del procedimento (cause, rispettivamente, Aalberts Industries, [T-725/14](#), Kendrion, [T-479/14](#), ASPLA e Armando Álvarez, [T-40/15](#), e Guardian Europe, [T-673/15](#)).

⁵ Condizione imposta dalla Corte nelle sentenze del 26 novembre 2013 (v. nota 3).

causa sia decisa in un termine ragionevole, sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE ⁶, **sia stato violato in ragione dell'eccessiva durata del procedimento nelle cause T-72/06 e T-79/06**. Infatti, il procedimento si è protratto per circa cinque anni e nove mesi e nessuna delle circostanze di dette cause poteva giustificare una tale durata.

In particolare, il Tribunale rileva che, in materia di concorrenza (un settore che presenta un livello di complessità superiore a quello di altri tipi di cause), una durata di quindici mesi tra la fine della fase scritta del procedimento, da un lato, e, dall'altro, l'apertura della fase orale è, in linea di principio, una durata adeguata. Orbene, nelle cause T-72/06 e T-79/06, tra tali due fasi sono passati circa 3 anni e 10 mesi, ossia 46 mesi.

Il Tribunale considera, nondimeno, che la trattazione parallela di cause connesse può giustificare un prolungamento del procedimento per il periodo di un mese per ogni ulteriore causa connessa. Pertanto, nella specie, la trattazione parallela di 12 ricorsi diretti contro la medesima decisione della Commissione ha giustificato un prolungamento del procedimento di 11 mesi nelle cause T-72/06 e T-79/06.

Il Tribunale conclude che una durata di 26 mesi (15 mesi + 11 mesi) tra la fine della fase scritta del procedimento e l'apertura della fase orale del procedimento era adeguata per trattare le cause T-72/06 e T-79/06, atteso che il livello di complessità fattuale, giuridica e processuale di tali cause non implicava un lasso di tempo più lungo. Di conseguenza, **la durata di 46 mesi dalla fine della fase scritta del procedimento all'apertura della fase orale del procedimento rende manifesto un periodo di inerzia ingiustificata di 20 mesi in ciascuna delle due cause** succitate. Non risultano, invece, altri periodi di inerzia ingiustificata nel resto del procedimento.

Quanto alla seconda condizione della responsabilità dell'Unione (effettività del danno subito), il Tribunale rileva che **la Gascogne ha subito un danno materiale** effettivo e reale in quanto, nel corso del periodo di inerzia ingiustificata del Tribunale, essa ha riportato **perdite per le spese di costituzione della garanzia bancaria** a favore della Commissione **che ha dovuto sostenere** ⁷. Il Tribunale non riconosce, per contro, gli altri danni materiali allegati dalla Gascogne Sack Deutschland e dalla Gascogne ⁸.

Il Tribunale constata che anche la terza condizione della responsabilità dell'Unione (sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento illecito e il danno lamentato) è soddisfatta: infatti, **se il procedimento nelle cause T-72/06 e T-79/06 non si fosse protratto oltre il ragionevole termine di giudizio, la Gascogne non avrebbe dovuto sostenere le spese di garanzia bancaria per il periodo di durata eccedente**.

Il Tribunale accorda quindi alla Gascogne un'indennità di EUR 47 064,33 ⁹ a titolo di **risarcimento del danno materiale** che le ha comportato il superamento del ragionevole termine di giudizio nelle cause T-72/06 e T-79/06 e che consiste nel pagamento di spese aggiuntive di garanzia bancaria.

Il Tribunale riconosce, poi, che la Gascogne Sack Deutschland e la Gascogne hanno subito un danno morale in conseguenza dell'eccessiva durata del procedimento nelle cause T-72/06 e T-79/06: infatti, **il superamento del ragionevole termine di giudizio in dette cause è stato tale da riversare le due società in uno stato d'incertezza maggiore di quello solitamente provocato da un procedimento giurisdizionale**. Tale prolungato stato d'incertezza ha necessariamente

⁶ Articolo 47, secondo comma, della Carta.

⁷ Siccome la Gascogne ha pagato le spese di garanzia bancaria, il Tribunale considera che la Gascogne Sack Deutschland non ha subito danno a tale titolo.

⁸ Le due società hanno lamentato altresì il fatto di aver dovuto pagare, per un tempo superiore al ragionevole, interessi legali sul valore nominale dell'ammenda inflitta dalla Commissione e di essere state private della possibilità di trovare più presto un investitore. Il Tribunale non riconosce tali danni per mancanza di prove.

⁹ Tale importo corrisponde non a quello pagato nel corso dei 20 mesi di inerzia ingiustificata del Tribunale, bensì unicamente al periodo compreso tra il 30 maggio 2011 e il 16 novembre 2011 (data della pronuncia delle sentenze nelle cause T-72/06 e T-79/06). Infatti, nel suo ricorso, la Gascogne chiede solo il risarcimento delle perdite subite dopo il 30 maggio 2011 per le spese di garanzia bancaria.

influito sulla pianificazione delle decisioni da adottare e sulla gestione di dette società e ha dunque comportato un danno morale.

Il Tribunale giudica opportuno **accordare a ciascuna delle due società un'indennità di EUR 5 000 a titolo di risarcimento del danno morale.**

Peraltro, il Tribunale decide che l'indennità di EUR 47 064,33 accordata alla Gascogne dovrà essere rivalutata con gli **interessi compensativi**, a decorrere dal 4 agosto 2014 e fino alla data odierna della sentenza, al tasso d'inflazione annuo constatato, per il periodo in questione, da Eurostat in Francia (Stato membro di stabilimento della Gascogne). Del pari, tanto l'indennità di EUR 47 064,33 quanto le indennità di EUR 5 000 riconosciute a ciascuna delle due società dovranno essere maggiorate degli **interessi di mora**, a decorrere dalla data odierna della sentenza fino al pagamento integrale delle indennità medesime, al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le sue principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti percentuali.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575